

Modifiche all'articolo 17 FIFA RSTP

Il 4 ottobre 2024, la Corte di giustizia europea (“**CGUE**”) ha emesso un'importante sentenza nel caso riguardante il calciatore Lassana Diarra, che ha potenzialmente importanti implicazioni per il sistema di trasferimenti della FIFA.

Questa breve nota si propone di analizzare l'impatto pratico della sentenza sui club e sui giocatori professionisti e di fornire una spiegazione delle misure adottate dalla FIFA in risposta alla sentenza.

Il “caso Diarra”

Il caso Diarra riguarda un club che risolveva unilateralmente il contratto sportivo in essere con il calciatore Diarra in seguito a presunte violazioni contrattuali; la Camera di risoluzione delle controversie della FIFA (“**DRC**”) ha condannato Diarra a corrispondere un risarcimento al club per inadempimenti contrattuali. In conseguenza a tale pronuncia, potenziali nuovi club erano riluttanti ad ingaggiare il calciatore a causa della responsabilità solidale prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 del Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (“**RSTP**”). In particolare, tale articolo prevedeva la presunzione automatica secondo cui il nuovo club sarebbe stato responsabile solidalmente con il calciatore per l'indennizzo dovuto al vecchio club, per aver indotto la violazione contrattuale del calciatore.

Il 4 ottobre 2024, la CGUE pronunciava la decisione nel caso Diarra, ritenendo che alcuni aspetti delle norme sui trasferimenti della FIFA, contenute nel RSTP, fossero incompatibili con le leggi dell'Unione Europea (“**UE**”) ed in particolare, con quelle sulla libertà di circolazione e sulla concorrenza. Nello specifico, la decisione contestava la responsabilità solidale imposta dall'articolo 17, paragrafo 2, del RSTP.

La reazione della FIFA

Il 19 ottobre 2025, tramite la Circolare 1900¹, la FIFA ha annunciato una consultazione globale sull'RSTP, con l'obiettivo di coinvolgere le associazioni affiliate e le altre parti interessate per raccogliere opinioni sul calcolo dell'indennizzo dovuto in caso di inadempimento unilaterale del contratto di lavoro e sull'applicazione del principio di responsabilità oggettiva. Il 25 novembre 2024 la FIFA ha sospeso temporaneamente, con effetto immediato, “qualsiasi misura disciplinare nei confronti di giocatori e allenatori relativa all'esecuzione degli obblighi di

¹ Disponibile [qui](#).

pagamento imposti ai sensi dell'articolo 17", nonché "qualsiasi misura disciplinare nei confronti dei club basata sulla responsabilità solidale prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 del RSTP.

Dopo la notifica della sospensione, la FIFA ha emanato un quadro normativo provvisorio, entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

Il RSTP della FIFA prevede da tempo che un contratto possa essere risolto da una delle parti senza conseguenze di alcun tipo (né pagamento di un indennizzo né imposizione di sanzioni sportive) in presenza di una giusta causa. In seguito alla modifica della FIFA, l'ultima edizione del RSTP definisce ora la "giusta causa" come una situazione in cui una parte non può più ragionevolmente e in buona fede continuare il rapporto contrattuale. Esempi di "giusta causa" sono le gravi violazioni del contratto, come il mancato pagamento dello stipendio, l'esclusione/sospensione ingiustificata o la cattiva condotta, come doping, violenza o violazioni connesse al trasferimento del calciatore. Detto questo, il FIFA Football Tribunal ("FT") è tenuto ad analizzare le circostanze specifiche di ciascun caso per determinare se sussista una "giusta causa" nel caso concreto.

La riforma più significativa riguarda il calcolo del risarcimento dovuto dalla parte inadempiente alla controparte. A seguito della modifica apportata dalla FIFA all'articolo 17, paragrafo 1, RSTP, il calcolo si basa ora sul principio dell'"interesse positivo", che mira a determinare un importo che metta la parte lesa nella posizione in cui si sarebbe trovata se il rapporto di lavoro fosse stato eseguito correttamente, ossia se il contratto fosse stato adempiuto. L'emendamento prende ora in considerazione: il danno effettivo subito dalla parte danneggiata; i fatti e le circostanze specifiche del caso e le leggi nazionali applicabili. Questo emendamento limita l'incertezza, ma la parte che richiede il risarcimento del danno è tenuta a provare e quantificare il danno subito.

In precedenza, come già accennato, era stata eliminata la presunzione automatica secondo cui il nuovo club del calciatore fosse coinvolto nell'inadempimento del contratto e che quindi fosse tenuto a risarcire solidalmente il vecchio club per il danno da questi subito. Tale modifica è avvenuta in seguito alle critiche mosse dalla CGUE nel caso Diarra: la presunzione risulta ora completamente invertita, in quanto ora spetta al vecchio club dimostrare che il nuovo club ha indotto il calciatore a terminare unilateralmente e senza giusta causa il contratto.

L'emendamento garantisce che il principio della responsabilità solidale si applichi solo in presenza di prove reali dell'induzione e che l'onere della prova ricada sulla parte ricorrente.

Gli stessi principi si applicano agli allenatori per quanto riguarda la terminazione unilaterale di un contratto.

Per quanto riguarda le possibili conseguenze ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, RSTP, le sanzioni sportive possono ancora essere inflitte al nuovo club. In particolare, può essere imposto

il divieto di registrare nuovi calciatori (il cd. “blocco del mercato”) per un massimo di due periodi di registrazione consecutivi. Tale sanzione, tuttavia, dipende ora dalle prove fornite dal club ricorrente. Questo emendamento protegge i club da sanzioni ingiustificate e garantisce che le sanzioni imposte siano in linea con il livello di coinvolgimento del nuovo club.

Infine, per quanto riguarda i certificati di trasferimento internazionale (“ITC”), le associazioni non possono più trattenere l'ITC di un calciatore quando viene richiesto per un trasferimento internazionale. Le ITC saranno obbligatoriamente rilasciate entro 72 ore dalla richiesta. Il calciatore sarà automaticamente tesserato se l'associazione che ha fornito la ITC non si adegua, e la FIFA interverrà se necessario.

Per quanto riguarda i procedimenti FT, le principali modifiche riguardano l'obbligo di collaborazione e le nuove procedure per la fase istruttoria. Le parti coinvolte in una controversia relativa all'articolo 17 devono dimostrare trasparenza fornendo le prove richieste e devono essere consapevoli delle conseguenze in caso di inadempienza. È importante notare che, poiché il nuovo quadro normativo si applica a partire dal 1° gennaio 2025, esso si applicherà sia alle cause pendenti davanti al FT sia a qualsiasi nuova causa portata al FT dopo tale data.

In sintesi:

- Il quadro normativo provvisorio applicabile all'articolo 17 del RSTP è entrato in vigore dal 1° gennaio 2025;
- La definizione aggiornata di risoluzione unilaterale per “giusta causa” consente la risoluzione anticipata senza conseguenze quando il rapporto di lavoro non può continuare;
- L'indennizzo è ora calcolato in base al principio dell’“interesse positivo”, garantendo risarcimenti che riflettono la gravità della violazione e che lascino la parte interessata nella posizione precedente al verificarsi della violazione;
- La responsabilità solidale è ora imposta al nuovo club solo se il vecchio club può dimostrare in modo soddisfacente alla FIFA che il nuovo club ha indotto il calciatore a risolvere unilateralmente e senza giusta causa il contratto;
- L'emissione dell'ITC deve avvenire entro 72 ore dalla richiesta.
- La fase istruttoria è centrale tra le parti in causa, consentendo al FT di emettere risoluzioni eque, trasparenti e basate su prove.

Cosa significa in termini pratici?

Queste modifiche non rappresentano la posizione definitiva della FIFA in merito alle conseguenze della sentenza Diarra. Il quadro normativo provvisorio è destinato ad essere sostituito da regolamenti futuri. Il Chief Legal & Compliance Officer della FIFA, Emilio García Silvero, ha dichiarato, in merito all'implementazione del quadro normativo provvisorio, che l'obiettivo è di trovare una soluzione definitiva, sostenuta da tutte le parti interessate, prima del

luglio 2025. Questo è stato ribadito in occasione del FIFA Football Law Annual Review di febbraio 2025.

In attesa di una soluzione definitiva, i club devono tenere conto dei seguenti principi validi nell'ambito del sistema provvisorio implementato dalla FIFA:

- Disposizioni contrattuali chiare per quanto riguarda la risoluzione del contratto senza giusta causa, con l'indicazione di penali, vale a dire la definizione degli importi dovuti in caso di violazione del contratto;
- Se agenti / intermediari contattano il club proponendo un calciatore che ha risolto unilateralmente il proprio contratto, è opportuno tenere una documentazione dettagliata;
- Essere reattivi e trasparenti con la FIFA, poiché d'ora in poi il mancato rispetto delle richieste di produzione documentale ed integrazione istruttoria, sarà considerato negativamente.

Conseguenze del caso Diarra osservate durante la finestra di mercato di gennaio 2025

Va anzitutto evidenziato che non siamo a conoscenza di club o calciatori che abbiano provato a testare quello che è senza dubbio un allentamento delle restrizioni sulla circolazione dei calciatori. Di certo non abbiamo assistito a una riduzione del volume di attività di trasferimento durante il periodo di registrazione di gennaio 2025 rispetto agli anni precedenti.

Ciò che è emerso, è invece l'aumento dei movimenti di giovani calciatori, soprattutto in Europa, ed in particolare tra i paesi con cui lavoriamo principalmente, ovvero tra Regno Unito ed Italia, ma non c'è nulla che possa far pensare che ciò sia dovuto alla modifica dell'articolo 17.

Il dato più significativo è che i club sono stati più proattivi nell'aggiungere clausole come penali, buy-out, o comunque aventi ad oggetto la risoluzione del contratto all'interno dei contratti di lavoro, dando l'impressione che i club stiano cercando di aumentare le tutele nel rapporto di lavoro tra il club e il calciatore.

La finestra di trasferimento ha indicato un primo tentativo da parte dei club di prendere in mano la situazione, stabilendo a livello contrattuale delle tutele volte a permettere al club di mantenere un qualche tipo di controllo sul rapporto di lavoro tra club e calciatore. Questo dimostra che, contrariamente a quanto suggerito da alcuni esperti del settore, le modifiche introdotte dalla FIFA non hanno determinato uno stravolgimento dell'industria ed un cambio radicale dei rapporti di forza tra calciatori e club: al contrario, i club hanno adottato un approccio pratico volto a limitare o, comunque, controllare per quanto possibile, le potenziali conseguenze della decisione Diarra.

Finora, sembra che la decisione della FIFA non abbia avuto un impatto negativo sul rapporto tra club e calciatori, né che l'equilibrio di potere si sia spostato ulteriormente a favore dei calciatori, come inizialmente previsto; tuttavia, il periodo di registrazione estivo potrebbe comportare

ulteriori sfide, dato l'obiettivo dichiarato della FIFA di avere una soluzione permanente entro tale data.

È interessante notare che, quasi due decenni fa, Andy Webster ha invocato per la prima volta con successo l'articolo 17 del RSTP della FIFA dopo aver risolto unilateralmente il contratto con il suo datore di lavoro di allora, il club Heart of Midlothian FC di Edimburgo. Il lodo del Tribunale Arbitrale dello Sport (“TAS”) di Losanna che ha decretato la conclusione della vicenda, ha condannato Webster a pagare al suo ex club solo il valore residuo del contratto; il calciatore non ha dovuto subire alcuna sanzione sportiva, poiché la violazione del contratto era stata commessa al di fuori del cosiddetto periodo protetto. Il Collegio Arbitrale del TAS ha in tal caso applicato il principio della specificità dello sport, sostenendo come sia nell'interesse del calcio che le soluzioni ai risarcimenti si basino su criteri uniformi piuttosto che su disposizioni di legge nazionali che possono variare notevolmente da Paese a Paese.

Proprio mentre la sentenza Webster veniva salutata come “la nuova sentenza Bosman”, lo stesso TAS nel lodo emesso nel caso del calciatore Francelino Matuzalem, giungeva alla conclusione opposta e applicava il principio del cosiddetto “interesse positivo” (simile, *mutatis mutandis*, alla sentenza Diarra), al fine di “... *risarcire la parte lesa per il danno subito a causa della violazione (...) del contratto*”. La sentenza Matuzalem doveva quindi diventare anch'essa “la nuova sentenza Bosman”?

La risposta è, ovviamente, no. Sia la sentenza Webster che quella Matuzalem sono state seguite da decine di altre, in cui sono stati applicati principi diversi, senza che l'industria calcistica subisse l'impatto di ognuna di esse; nel caso Diarra, tuttavia, l'intervento dei tribunali europei potrebbe portare ad un impatto diverso ed incoraggiare altri a testare il sistema, sulla base di come verranno interpretate le norme attuali.

Per ora si può dire che, nonostante i timori iniziali sulle conseguenze della modifica dell'articolo 17 e le affermazioni secondo cui la sentenza Diarra sarebbe stata considerata come una nuova “Bosman”, il mercato dei trasferimenti è rimasto funzionale ed intatto, con club e calciatori che hanno operato come in ogni altra sessione di mercato.

Solo il tempo ci dirà se l'impatto della sentenza Diarra potrà essere considerato alla pari di quello della sentenza Bosman. L'esperienza, tuttavia, suggerisce che il settore ha sviluppato una sorta di “anticorpi” che proteggono il sistema dall'impatto di decisioni simili e che tali sentenze risultano raramente definitive.

Edimburgo, 3 marzo 2025